

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL-RISKS DELLE OPERE D'ARTE

Modello 3306 - Ed. 01.01.2016

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.





NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni per polizza all risks Incendio, Furto (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente.

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contrante e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "*Avvertenze*" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.unipolsai.it. Unipol Assicurazioni S. p. A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("la Società"), società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
- b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia)
- c) Recapito telefonico: 051.5077111 telefax 051.375349 sito internet: <u>www.unipolsai.it</u> indirizzo di posta elettronica: <u>info-danni@unipolsai.it</u>.
- d) La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative: 1.00159.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00 Capitale sociale: € 150.300.000,00

Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00



Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia alle Condizioni generali di assicurazione per la Sezione Incendio, Sezione Furto, Sezione Elettronica, Sezione Guasto Macchine, Sezione Cristalli e Vetri, Sezione Responsabilità Civile per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti:

- a) INCENDIO: la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, nonché da tutti gli altri eventi indicati nell' articolo 11, nella Sezione Incendio delle Norme che regolano l'assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- b) **FURTO**: la Società indennizza l'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenente le cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati nell' articolo 11, nella Sezione Furto delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 12 Sezione Incendio, Furto, Elettronica e Cristalli e Vetri, 1.2 Sezione Responsabilità Civile, 12 e 14 della Sezione Guasti alle Macchine. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per le sospensioni della garanzia si rimanda agli articoli .2 " Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e/o alla scheda di polizza "Parte B" del contratto.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata € 10.000,00 Danno indennizzabile € 1.500,00 Franchigia € 250,00



Indennizzo: 1.500,00 - 250,00 = 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata € 10.000,00 Danno indennizzabile € 200,00 Franchigia € 250,00

Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Somma assicurata \in 50.000,00 Danno indennizzabile \in 10.000,00 Scoperto 10% con il minimo di \in 500,00 Indennizzo: 10.000,00 - 10% = \in 9.000,00

2° esempio

Somma assicurata € 50.000,00 Danno indennizzabile € 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno indennizzabile è inferiore al minimo).

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.

Indennizzo = ammontare del danno indennizzabile x somma assicurata

Valore delle cose assicurate

Esempio relativo alla garanzia incendio:

Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00

Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno indennizzabile: € 90.000,00

Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00)= € 60.000,00

Si rimanda alle Condizioni generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio, comune a tutte le Sezioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli "Aggravamento del rischio" e "Diminuzione del rischio" delle Condizioni generali di assicurazioni comuni a tutte le sezioni, per gli aspetti di dettaglio.



Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio per la garanzia incendio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un fabbricato in cui la copertura del tetto è in materiale incombustibile, per cui la Società ha applicato il relativo tasso di premio. A seguito dell'ampliamento dei locali la copertura del tetto viene sostituita per il 50% da materiale combustibile, per cui il relativo premio sarebbe superiore. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2°esempio per la garanzia furto

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società.

Nel caso in cui l'impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Sede della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al **3%** del premio della singola rata.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all' "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni generali di assicurazione.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, l'amministratore, legale rappresentante dei soci a responsabilità illimitata, i clienti, a condizione che l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di dolo.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all'articolo delle Condizioni generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza (articolo 7 delle Condizioni generali di assicurazione).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice Civile).



Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (articolo 2952, comma 3, del Codice Civile).

Per l'assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

10. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) incendio, furto e responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
- b) elettronica, guasto macchine, cristalli e tutela legale: 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono fare il possibile per evitare o diminuire il danno, conservare le tracce del sinistro, fare denuncia all'Autorità giudiziaria, dare avviso per iscritto alla Società entro tre giorni. Inoltre entro i 5 giorni successivi fornire alla Società l'elenco delle cose colpite dal sinistro con l'indicazione del rispettivo valore e la copia della denuncia fatta all'Autorità. Successivamente deve mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno, comunicare il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave.

Si rinvia all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è affidata ad ARAG Assicurazioni S.p.A. Viale delle Nazioni 9 - 37135 Verona. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 16 " Obblighi e gestione del sinistro" delle Norme che regolano l'Assicurazione Tutela Legale.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti -** Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 51815353 - E-mail: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;



- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, via Stalingrado 45, 40128, Bologna, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@unipolsai.it ovvero a mezzo fax al n° 051 7096855.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.

15. Perizia contrattuale

Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio, Furto, Guasto Macchine, Elettronica e Cristalli e Vetri, la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per la quantificazione del danno ad un collegio di periti.

Per la garanzia Tutela Legale è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Compagnia e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.



Tasso imponibile annuo ...%

Premio imponibile annuo € ...

Premio finito annuo € ...

Assicurato		
Ubicazione del	l rischio	
All'interno di un fabbricato elevato a più piani fuori terra, costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne, tetto e solai in materiali incombustibili adibito nel complesso a museo, e più precisamente al piano, sala n° si assicurano a Valore intero le seguenti opere d'arte:		
Artista e Nome dell'opera	Valore assicurato	
Somma Assicurata: €		



GLOSSARIO

I seguenti vocaboli richiamati nella polizza significano:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Contenuto

oggetti d'arte come da elenco allegato alla presente.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Deprezzamento

la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto dopo il restauro, effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

parte del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Furto

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne un ingiusto profitto per se o per altri. (art. 624 C.P.).

Sono parificati ai danni da furto i guasti alle cose assicurate cagionati dai ladri per commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

Incendio

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.



Incombustibili

le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto

forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Rapina

sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

Regola Proporzionale

norma che si applica quando l'assicurazione, al momento del sinistro, copre solo una parte del valore delle cose assicurate e per cui la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.

Scoppio

il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.



Società

l'Impresa assicuratrice.

Solai

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto e Copertura

"copertura": il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

"tetto": il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Valore commerciale

il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.

Valore Intero

forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892. 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro, sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia incendio e stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.



Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in base al Questionario sottoscritto dal Contraente - che forma parte integrante della presente polizza - si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto escluso. Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nel prospetto riepilogativo le spese necessariamente sostenute per:

- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare comprese le spese di montaggio e smontaggio le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro;

relativamente alle spese di cui ai punti 1) e 2) non è operante il disposto di cui all'art. 20 – Assicurazione parziale.

Art. 12 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - trasporto, movimentazione, montaggio e smontaggio;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

b) i danni di:

- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- guasti o rotture elettriche o meccaniche subiti da oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio uso o funzionamento;
- deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del tempo e dell'uso;



- incrostazione, ossidazione, corrosione, contaminazione, inquinamento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- natura estetica quali i mutamenti di colore, le microfessurazioni, i ripiegamenti, le dilatazioni, i restringimenti, le ammaccature, e simili;
- rottura di oggetti fragili o soggetti a rottura per propria natura, a meno che la rottura non sia causata dai ladri o avvenuta a seguito di incendio, esplosione, scoppio o atto vandalico;
- relativamente agli orologi rottura di vetri, ammaccature, danni interni ed in genere quelli connessi alla ricarica;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

c) i danni causati da o dovuti a:

- errata modalità di conservazione, insalubrità o errata climatizzazione dei locali;
- roditori, tarli, tarme, insetti, muffe o altri organismi animali o vegetali;
- mancanza di adeguata manutenzione;
- da vapori d'acqua o di altre sostanze propri delle cose assicurate oppure presenti nei locali;
- gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- difetti di materiale;
- a difetti o fenomeni che all'atto della stipulazione della polizza erano noti all'Assicurato;
- operazioni di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo, restauro:
- macchie su tappeti o tappezzerie salvo quelle provocate da rotture accidentali di impianti sanitari o di riscaldamento nonché delle condutture d'acqua;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

Art. 13 – Delimitazione di garanzia

 a) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate si intendono esclusi gli enti assicurati posti all'aperto oppure contenuti in fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche



se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica; I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

- b) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- c) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
- d) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
- e) La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia o particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

- f) Limitatamente alla garanzia furto sono esclusi i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitino con quelle indicate all'art.12 lettera c) ultimo comma o siano legate da vincoli di parentela od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;



- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere:
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- g) Limitatamente alla garanzia furto sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 15°giorno se i locali contenenti le case assicurate rimangono per più di 10 giorni incustoditi.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato:

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
 - Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- **b)** darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- **d)** conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subìti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o



manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- **b)** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostante che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate:
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. **17** - lettera **b)**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere **d)** ed **e)** sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o



distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo il criterio del valore commerciale pertanto:

Opere d'arte - si stima il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato, in relazione al suo stato di conservazione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- in caso di perdita totale dell'opera d'arte deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario:
- in caso di danneggiamento parziale dell'opera d'arte sommando le spese di restauro, necessariamente effettuate per rimettere la cosa danneggiata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro, all'eventuale deprezzamento dell'opera inteso come la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto dopo il restauro, effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

In nessun caso verrà comunque liquidato per singola opera importo superiore al relativo valore commerciale.

Art. 20 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 21 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la



titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 lettera c).

Art. 24 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.

Art. 25 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni conformi alle tecniche di buona conservazione.

Se, in occasione di una ispezione, fossero accertate circostanze che comportano un aggravamento di rischio, l'Assicurato ha l'obbligo, a richiesta della Società, di riportare il rischio allo stato normale; in difetto è in facoltà della Società di sospendere l'assicurazione della cosa in questione previa notifica mediante lettera raccomandata.

Art. 26 – Recesso dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio – da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso netto annuo – relativa al periodo di rischio non corso.



CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Parificazione ai danni da incendio

Fermo quanto stabilito dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione qualora esistessero.

Modifiche agli enti assicurati

Si dà atto che nell'ambito dello fabbricato contenente le cose assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni per esigenze dell'assicurato in relazione alla sua attività.

Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o diminuita, anche momentaneamente, l'efficacia dei sistemi di chiusura e degli impianti di allarme.

Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Parziale deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% (dieci per cento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento agli articoli n. 1 e n. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Onorari periti a percentuale

La Compagnia si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo Perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 10.000,00.



Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, nè in ogni caso, le somme effettivamente pagate al Perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo Perito, fermo quanto previsto dall'art. 22) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società:

- verrà in essere entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00, qualunque sia l'ammontare del sinistro.

Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Termini denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i periodi di tempo stabiliti per le denunce relative ai sinistri si intendono prorogati rispettivamente a 9 giorni e 15 giorni.

Termini di pagamento del premio

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo "Pagamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento del premio.

Rapina

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alle persone o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Raccolte, collezioni, insiemi

Qualora tra le cose assicurate in polizza ci siano raccolte, collezioni e/o comunque oggetti che formino un insieme in genere, nel caso in cui vengano asportate parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.



Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Franchigie /Scoperti

Qualora un furto venga perpetrato attraverso mezzi di chiusura non corrispondenti ai requisiti indicati alla condizione particolare mezzi di chiusura dei locali del presente contratto, si dà e si prende atto che l'indennizzo verrà comunque corrisposto ma con l'applicazione di uno scoperto del 30% dell'ammontare del danno indennizzabile a termini di polizza.

Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Il Contrente dichiara, ai fini dell'operatività della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti dai seguenti sistemi:

Impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- a) 1 centralina autoprotetta;
- b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- c) registratore di eventi ed inserimento automatico degli allarmi ad orari prestabiliti;
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite ponte radio bidirezionale collegato ad istituto di vigilanza.



Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- e) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- f) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- g) a presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato di Manutenzione redatto almeno una volta l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 30% di scoperto. Ferma comunque la non indennizzabilità del sinistro qualora l'impianto perfettamente funzionante non fosse stato attivato.



CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE RICHIAMATE IN POLIZZA

1. Sorveglianza armata interna

I locali contenenti le cose assicurate sono interamente sorvegliati 24 su 24 da guardiano munito di arma da fuoco che svolge servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi.

2. Mezzi di chiusura dei locali (24 A)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 0,015m (15 mm.) o di acciaio dello spessore minimo di 0,008/0,10 m (8/10 mm.), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 0,15m (15 mm.), ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 0,5m (50cm) e 0,18m (18 cm.) oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 0,04m (400 cmq.).

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

3. Protezione antirapina

- a. Sorveglianza umana svolta da personale, armato o non, addetto alla vigilanza esterna o interna nonché alla gestione dei sistemi di sicurezza installati.
- b. Guardiola blindata costituita da una struttura corazzata antiproiettile atta a consentire il controllo visivo esterno da parte di un sorvegliante con presenza fissa, ancorata alla superficie su cui essa poggia e dotata di apparati per l'invio di messaggi di allarme a distanza.
- c. Bussola con doppia porta ad interblocco costituita da una struttura corazzata antiproiettile con due porte asservite ad una logica elettronica, tale che aprendo una porta (esterna o interna) l'altra (interna o esterna) rimanga bloccata in



posizione di chiusura oppure porta girevole costituita da un elemento rotante con struttura corazzata antiproiettile, tale da non mettere in comunicazione diretta l'esterno con l'interno dei locali, entrambe integrate ed asservite ad un rilevatore di masse metalliche (metal-detector) atto a fornire una segnalazione di allarme ottica-acustica alla centralina del sistema la quale deve permettere il funzionamento del sistema in automatico o semiautomatico-manuale. Il funzionamento automatico deve prevedere l'intervento dell'operatore solo nel caso di segnalazione di allarme mentre il funzionamento semiautomatico-manuale deve richiedere l'intervento dell'operatore per l'apertura degli accessi.

- d. Pulsanti e/o pedaliere non automatici per l'attivazione di segnalazioni di allarme a distanza mantenute operanti 24 ore su 24.
- e. Videoregistrazione tramite impianto televisivo con apparato di registrazione delle immagini mantenute operanti 24 ore su 24, i cui supporti registrati devono essere conservati per almeno 15 giorni. Nel caso esistano più telecamere, l'impianto deve essere completato con un dispositivo di commutazione ciclica che consenta la registrazione in successione delle immagini stesse.
- f. Sistema di televisione a circuito chiuso per controllo locale e/o a distanza presso centrali di gestione allarmi asserviti a sorveglianza umana, mantenuto operante 24 ore su 24, costituito da telecamere installate opportunamente per riprendere le zone di rischio interne e/o esterne, collegate a monitor locali, non visibili dalle zone destinate al pubblico, o presso centrali di gestione.

Il Contraente o chi per esso, si obbliga:

- a) a mantenere invariati ed efficienti gli impianti;
- b) a presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato di Manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che gli impianti stessi siano tenuti in perfetta efficienza;
- c) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del loro normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza degli impianti; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Nel caso in cui gli impianti non abbiano i requisiti richiesti e/o il Contraente o chi per esso, non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 30 % di scoperto.



Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo

1) Franchigie/Scoperti

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimangono a carico dell'Assicurato i sequenti importi:

- scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate;
- scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per danni causati da attentati, terrorismo e sabotaggio
- franchigia € 5.000,00 per sovraccarico neve;
- franchigia € 2.500,00 per ogni altra causa.

2) Limiti di indennizzo

Determinato il danno a termini di polizza, al netto di eventuali scoperti/franchigie, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro, per annualità assicurativa e per singola sede in caso di più sedi assicurate, somma maggiore di quella assicurata.

Con i seguenti sottolimiti:

- 2% con il massimo di € 10.000,00 per spese onorari periti a percentuale;
- 50% per anticipo indennizzi se sinistro previsto in almeno € 50.000,00 con il massimo di € 100.000,00.
- 70% per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, atti vandalici o dolosi;
- 30% per attentati e terrorismo;
- **70%** per grandine, pioggia, vento e cose da esso trasportate;
- 50% per sovraccarico neve;
- € 25.000,00 per danni da rigurgito di acqua;
- € 25.000,00 per danni da fuoriuscita di fluido a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo e di estinzione;
- € 50.000,00 per le spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto di cui al punto 1 dell'art. 11 con il sottolimite di € 100.000,00 per le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale;
- € 100.000,00 per le spese di rimozione, trasporto deposito e ricollocamento di cui al punto 2 dell'art. 11.



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

(Agli effetti degli artt, 1892, 1893 e 1910 del Codice Civile)

Il Contraente/Assicurato dichiara che:

- a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero negli ultimi 5 anni danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio.
- d) (<u>caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate</u>) salvo diversa descrizione risultante nella parte dattiloscritta di polizza, le cose assicurate sono poste in un unico locale od in più locali tutti tra loro internamente comunicanti aventi pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato e non. Limitatamente ai rischi inerenti a negozi, magazzini, laboratori e stabilimenti, se il fabbricato contenente le cose assicurate è elevato ad un solo piano fuori terra con linea di gronda del tetto ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo (o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno), ha copertura in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente essere derogata in calce al presente foglio o risultare dal testo della polizza.

OMBAGNIA AGGIGLIDATRIGE LINIBGI GAL

UN PROCURATORE	CONTRAENTE/ASSICURATO
Il premio di prima rata è stato pagato il	
L'INCARICATO	



CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli.

Condizioni Generali di Assicurazione

- Recesso in caso di sinistro
- Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione
- Foro competente
- Esclusioni
- Obblighi in caso di sinistro
- Esagerazione dolosa del danno
- Procedura per la valutazione del danno
- Mandato dei Periti
- Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro eventuale reintegro
- Assicurazione presso diversi assicuratori
- Pagamento dell'indennizzo; sospensione in caso di procedimento penale

Rispetto della Legge 31/12/1996 N. 675 (tutela dei dati personali)

Le parti danno atto che le informazioni e la documentazione che fossero richieste dalla Società all'Assicurato sono dovute in virtù della disciplina legale in materia assicurativa, pertanto l'evasione delle richieste non potrà costituire violazione della legge 31/12/96 n.675. La Società sarà tenuta al più rigoroso riserbo in ordine ai dati ai dati ed alle notizie in tal modo acquisite.

CONTRAENTE/ASSICURATO		
	-	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		